

**Deliberazione
della Giunta Municipale**

Oggetto: Approvazione linee guida relative alle modalità di controllo delle assenze per malattie dei dipendenti.-

L'anno duemilatredici addì 31 DIC. 2013 del mese di _____ - alle ore 10,00 - in Canicatti e nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza del Sindaco -rag. Vincenzo CORBO e con l'intervento dei seguenti componenti:

Nome e Cognome	P	A
ACQUISTO Cecilia	X	
BENNICI Patrizia	X	
CAPOBIANCO Calogero	X	
FERRANTE BANNERA Giuseppe	X	
GUARNERI Vincenzo	X	
RIZZO Gaetano	X	

Partecipa alla seduta il Segretario generale dott. Domenico TUTTOLOMONDO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e Li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il sottoscritto dr. Angelo LICATA, dirigente Direzione I^a AA. GG. formula alla Giunta Municipale la seguente proposta di atto deliberativo di pari oggetto:

PREMESSO che:

- l'art. 16, comma 9 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, ha sostituito il comma 5 dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo testualmente che "Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.";

- il comma 5-bis del medesimo articolo dispone che le fasce di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, mentre il comma 5-ter espressamente recita che "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.";

TENUTE PRESENTI le istruzioni operative contenute nella Circolare della Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni (UPPA) n. 10 datata 01/08/2011, avente per oggetto *“Decreto Legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011 – Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria – art. 16, commi 9 e 10 – controllo sulle assenze dal servizio per la malattia dei pubblici dipendenti – regime della reperibilità – assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici”*;

VISTA la direttiva sindacale prot. n. 2013/49255 del 22 novembre 2013 con la quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 165/2001 viene formulato atto di indirizzo e fissato come obiettivo rilevante al dirigente della Direzione 1^ AA.GG. di redigere *“[...] schema di linee guida, da sottoporre alla Giunta Comunale per l'approvazione, disciplinante le modalità di controllo delle assenze per malattia dei dipendenti, le quali costituiranno valutazione generale e astratta delle varie tipologie di condotta dei dipendenti [...]”*;

VISTA la nota della Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – Servizio Studi e consulenza per il trattamento del personale n. DFP 0056340 P-4.17.1.7.5 datata 21/11/2011 con la quale vengono forniti chiarimenti sul regime delle assenze per malattia dei pubblici dipendenti ed in particolare circa la corretta interpretazione da attribuire al concetto di *“giornata lavorativa”* e circa le modalità di giustificazione qualora l'assenza per malattia avvenga per l'espletamento di prestazioni specialistiche;

VALUTATE le conseguenze sulla finanza locale derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 2010, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui aggiunge all'art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 5-bis e 5-ter (in particolare, il citato comma 5-bis disponeva che le visite fiscali sul personale dipendente delle pubbliche amministrazioni rientrassero tra i compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale e che i relativi oneri fossero a carico delle aziende sanitarie);

CONSIDERATO che – avendo la Corte costituzionale (con la sentenza sopra richiamata) escluso la riconducibilità delle prestazioni sanitarie aventi ad oggetto le visite fiscali all'ambito dei livelli essenziali di assistenza – gli oneri finanziari per le visite di controllo sono posti a carico delle amministrazioni richiedenti ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. e), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le quali devono rimborsare alle aziende sanitarie locali i costi sostenuti per l'espletamento delle visite di controllo, con conseguente aggravio sulle ordinarie risorse del bilancio;

RITENUTO che la nuova formulazione del comma 5 dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 165/2001 rimette alla discrezionalità della pubblica amministrazione la valutazione dei casi nei quali richiedere il controllo sulle assenze per malattia individuando al tempo stesso gli elementi di cui tener conto ai fini della valutazione (esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo, condotta complessiva del dipendente, oneri connessi all'effettuazione della visita);

RITENUTO altresì che il potere discrezionale suddetto e la conseguente valutazione degli elementi individuati dalla legge deve comunque basarsi su elementi di carattere oggettivo, prescindendo da considerazioni o sensazioni di carattere personale (cfr. circolare UPPA n. 10/2011 sopra indicata), che tengano conto dell'esigenza di contrastare fenomeni assenteistici e la necessità di garantire un certo margine di manovra che consenta di fare fronte alle difficoltà connesse alla copertura degli oneri derivanti dall'effettuazione degli accertamenti medico-legali, per cui si rende opportuno approvare

C. H. - 04

CITTÀ DI CANICATTI'

Provincia di Agrigento

**LINEE GUIDA RELATIVE ALLE MODALITA' DI CONTROLLO
DELLE ASSENZE PER MALATTIA DEI DIPENDENTI**



LINEE GUIDA RELATIVE ALLE MODALITA' DI CONTROLLO DELLE ASSENZE PER MALATTIA DEI DIPENDENTI

1. Premessa e quadro normativo di riferimento

Il decreto legge 06 luglio 2011, n. 98 (convertito con modificazione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) ha introdotto innovazioni in materia di assenze per malattie dei dipendenti pubblici. In particolare l'art. 16, comma 9 del decreto ha novellato il comma 5 dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disciplinando i casi nei quali la pubblica amministrazione deve disporre la visita medico fiscale per il controllo sulla malattia, il regime della reperibilità ai fini del controllo, le modalità di giustificazione dell'assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici e l'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina.

Il legislatore ha rimesso alla discrezionalità della pubblica amministrazione la valutazione dei casi nei quali richiedere il controllo delle assenze per malattia, individuando al tempo stesso gli elementi di cui tenere conto ai fini della valutazione:

- esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo;
- condotta complessiva del dipendente;
- ricaduta sul bilancio dell'ente degli oneri connessi all'effettuazione delle visite, nella considerazione che, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (sentenza n. 207 del 2010) gli oneri finanziari per le visite di controllo sono posti a carico delle amministrazioni richiedenti, le quali devono rimborsare alle aziende sanitarie locali i costi sostenuti per l'espletamento delle visite di controllo.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica con circolare n. 10 del 01 agosto 2011 ha fornito istruzioni operative sulla nuova disciplina e con nota n. DFP 0056340 P-4.17.1.7.5 datata 21/11/2011 ha reso chiarimenti sul regime delle assenze per malattia dei pubblici dipendenti ed in particolare circa la corretta interpretazione da attribuire al concetto di "giornata lavorativa" e circa le modalità di giustificazione qualora l'assenza per malattia avvenga per l'espletamento di prestazioni specialistiche.

Il Sindaco, con direttiva prot. n. 2013/49255 del 22 novembre 2013, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 165/2001 ha formulato atto di indirizzo e fissato come obiettivo rilevante al dirigente della Direzione 1^ AA.GG. di redigere "[...] schema di linee guida, da sottoporre alla Giunta Comunale per l'approvazione, disciplinante le modalità di controllo delle assenze per malattia dei dipendenti, le quali costituiranno valutazione generale e astratta delle varie tipologie di condotta dei dipendenti [...]".

In conformità alle direttive ricevute si è provveduto a monitorare l'andamento delle assenze per malattia dei dipendenti dell'ente e il relativo costo a carico del Comune per l'effettuazione delle visite fiscali, al fine di disciplinare il potere discrezionale in materia di controllo delle relative assenze, allo scopo di basarlo su elementi di carattere oggettivo nonché su criteri uniformi e coerenti per tutto il personale dipendente, che prescindano da considerazioni mutevoli o comunque da sensazioni di carattere personale. In tale modo si intende coniugare l'esigenza di contrastare fenomeni assenteistici e la necessità di ridurre gli oneri derivanti dall'effettuazione degli accertamenti medico-legali.

2. Natura delle linee guida

Le presenti linee guida costituiscono disposizioni di carattere interno, emanate nell'ambito dell'autonomia organizzativa di cui gode l'ente locale, con il fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, improntandola a criteri di equità, imparzialità ed impersonalità nonché di riduzione della spesa.

Esse costituiscono valutazione generale e astratta delle varie tipologie di condotta dei dipendenti e sono da considerare, ai sensi di quanto previsto dall'art 4 del decreto legislativo 165/2001, direttive generali per l'azione amministrativa e atto di indirizzo interpretativo ed applicativo, alle quali il competente organo gestionale e i singoli uffici dovranno attenersi per la procedura di controllo sulle assenze per malattie dei dipendenti.

3. Ambito di applicazione

Le linee guida sono rivolte in via generale e di principio a tutto il personale dipendente e specificamente (nell'adempimento delle funzioni di rispettiva competenza) all'ufficio Risorse Umane e al relativo dirigente, i quali dovranno ad esse attenersi, uniformandovi le procedure di verifica di controllo dello stato di malattia dei dipendenti.

Le procedure di cui ai seguenti punti delle linee guida si applicano in modo uniforme a tutti i dipendenti dell'ente, senza distinzione di categoria di ascrizione e profilo professionale nonché secondo i principi di pari trattamento e di divieto di discriminazione.

4. Richiesta di controllo medico-fiscale

I vigenti contratti collettivi di lavoro del comparto delle Autonomie Locali pongono a carico del dipendente, l'obbligo di comunicare e provare al datore di lavoro, l'esistenza dello stato di malattia tenendosi altresì a disposizione per eventuali visite di controllo aventi lo scopo di accertare la sussistenza della malattia e la conseguente impossibilità di prestare servizio.

Il presupposto dell'assenza per malattia è l'esistenza di uno stato morboso che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio. Rientra nel dovere di diligenza del dipendente - qualora lo stato di malattia avvenga al di fuori del luogo di residenza - comunicare con precisione l'indirizzo del luogo dove far effettuare l'eventuale visita di controllo.

L'ufficio Risorse Umane, che riceve la comunicazione di uno stato di malattia provvede con tempestività e comunque senza ritardo a richiedere - nei casi di seguito indicati - alla competente azienda sanitaria locale la visita fiscale di controllo.

La visita fiscale viene sempre disposta nei seguenti casi:

- a) malattia che comporti un'assenza dal servizio superiore a giorni tre;
- b) a partire dal secondo evento di malattia nel corso dello stesso bimestre da parte del medesimo dipendente, a prescindere dai giorni di durata del primo stato morboso;
- c) sin dal primo giorno e comunque a prescindere dalla durata quando l'assenza per malattia si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative, con la precisazione che, ai fini delle presenti linee guida e in coerenza alle indicazioni espresse dal Dipartimento della Funzione Pubblica, la giornata lavorativa va individuata non solo in riferimento alle giornate festive infrasettimanali, di sabato e domenica (di regola dedicate al riposo) ma anche all'articolazione del turno cui ciascun dipendente è assegnato, nonché alle giornate di permesso, ferie o altra assenza (pertanto la visita fiscale, ad esempio, va sempre richiesta nel caso si malattia che si verifica immediatamente prima di un periodo di ferie o permesso programmato o dal giorno successivo a periodo di ferie o permesso già fruito, a prescindere dalla sua durata);

- d) malattia, a prescindere dalla sua durata, da parte di dipendente che nell'ultimo semestre sia risultato assente ad un precedente controllo medico-fiscale.

5. Ipotesi per le quali non si procede alla richiesta di controllo medico-fiscale

Al di fuori delle ipotesi indicate nel punto 4 delle presenti linee guida non si dà luogo alla richiesta di visita fiscale.

In particolare non si procede a richiedere il controllo sull'assenza per malattia:

- a) nel caso in cui il dipendente risulti ricoverato (anche in day hospital) in ospedale pubblico o convenzionato per tutta la durata della degenza;
- b) nel caso in cui lo stato di malattia, a prescindere dalla durata, sia stato certificato da ospedale pubblico o convenzionato a seguito di cessazione di periodo di ricovero o day hospital (c.d. "convalescenza"). Tale stato morboso è da considerare comunque primo evento e l'eventuale prolungamento da parte del medico curante costituisce secondo evento di malattia;
- c) qualora lo stato di malattia sia dovuto ad infortunio sul lavoro, a prescindere dalla durata;
- d) qualora l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici (in tali casi l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione - anche in ordine all'orario qualora trattasi di permesso che non comporta assenza per malattia - rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione);
- e) qualora l'assenza per malattia, a prescindere dalla durata, sia dovuta a patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- f) nel caso di malattia relativa ad una patologia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio e limitatamente ad essa;
- g) nel caso di malattia relativa a stati patologici sottesi o connessi ad una situazione di invalidità riconosciuta.

I casi di cui al presente punto dovranno risultare da specifica documentazione.

6. Valutazione di casi particolari

In caso di denuncia di stati di malattia non rientranti nei casi previsti dai punti 4 e 5 e comunque qualora si presentassero fattispecie particolari per i quali si rendesse necessario uno specifico esame, resta attribuita alla competenza dell'organo gestionale - nell'ambito della capacità e dei poteri di cui all'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 - la possibilità di richiedere, previa valutazione della condotta complessiva del dipendente e tenuto conto degli oneri connessi all'effettuazione della visita, il controllo dello stato di malattia mediante visita fiscale.

Comune di CANICATTI
Provincia di Agrigento
Gabinetto del Sindaco

Sede Uffici Corso Umberto I

Prot. n. 2013/49255

del 22 NOV. 2013

Oggetto

Al Dirigente Direzione 1^ AA. GG. - SEDE -

E, p.c. Segretario Generale - SEDE -

Si premette che la Corte costituzionale con la sentenza n. 207 del 2010 ha escluso la riconducibilità delle prestazioni sanitarie aventi ad oggetto le visite fiscali di controllo degli stati di malattia dei dipendenti all'ambito dei livelli essenziali di assistenza, per cui gli oneri finanziari per le visite suddette sono posti a carico delle amministrazioni richiedenti ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. e), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le quali devono rimborsare alle aziende sanitarie locali i costi sostenuti per l'espletamento delle visite di controllo, con conseguente aggravio sulle ordinarie risorse del bilancio.

L'art. 16, comma 9 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, ha sostituito il comma 5 dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo testualmente che "Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative."

Ritenuto che la nuova formulazione del comma 5 dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 165/2001 ha rimesso alla discrezionalità della pubblica amministrazione la valutazione dei casi nei quali richiedere il controllo sulle assenze per malattia individuando al tempo stesso gli elementi di cui tener conto ai fini della valutazione (esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo, condotta complessiva del dipendente, oneri connessi all'effettuazione della visita, con particolare riguardo alla loro ricaduta ed incidenza sul bilancio comunale).

Con la presente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 165/2001, si formula atto di indirizzo fissando come obiettivo rilevante la redazione di uno schema di linee guida, da sottoporre alla Giunta Comunale per l'approvazione, disciplinante le modalità di controllo delle assenze per malattia dei dipendenti, le quali costituiranno valutazione generale e astratta delle varie tipologie di condotta dei dipendenti, da considerare, ai sensi di quanto previsto dall'art 4 del decreto legislativo 165/2001, direttive generali per l'azione amministrativa e atto di indirizzo interpretativo ed applicativo, alle quali il competente organo gestionale e i singoli uffici dovranno attenersi nel richiedere la visita fiscale di controllo.

IL SINDACO
Gennaro CORBO -

delle linee guida contenenti criteri uniformi circa le modalità di controllo delle assenze per malattie, cui il competente ufficio deve attenersi nella richiesta delle visite fiscali;

DATO ATTO che, in esecuzione alla sopra richiamata direttiva sindacale è stato definito uno schema di linee guida allo scopo di disciplinare - nell'ambito dell'autonomia organizzativa di cui gode l'ente locale - l'esercizio del potere discrezionale in maniera oggettiva e coerente per tutti i dipendenti dell'ente, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità che contraddistinguono il Comune di Canicattì;

VISTO il vigente Testo Unico delle norme regolamentari per il personale dipendente del Comune di Canicattì, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri della Giunta Municipale, n. 43 del 07.03.2006;

Per le finalità prima richiamate,

PROPONE

DI APPROVARE le linee guida relative alle modalità di controllo delle assenze per malattie dei dipendenti, (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

PUBBLICARE il presente atto sul sito internet istituzionale dell'ente per la più ampia diffusione;

TRASMETTERE copia del presente atto al Segretario Generale, ai dirigenti nonché alle Segreterie aziendali delle organizzazioni sindacali.

16 DIC. 2013



Il Proponente

(Dr. Angelo LICATA)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente Affari Generali, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, recepito con L. R. n. 30/2000, art.12 - esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

16 DIC. 2013



Il Dirigente Affari Generali

(Dr. Angelo Licata)

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all' oggetto;

Ritenuto di provvedere in merito, facendo propria la citata proposta, condividendo le motivazioni in fatto e in diritto in essa contenute;

Dato atto che sulla la proposta medesima è stato espresso il parere di regolarità tecnica, mentre si prescinde al quello di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta alcuna assunzione di spesa;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

DI APPROVARE le linee guida relative alle modalità di controllo delle assenze per malattie dei dipendenti, (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

PUBBLICARE il presente atto sul sito internet istituzionale dell'ente per la più ampia diffusione;

TRASMETTERE copia del presente atto al Segretario Generale, ai dirigenti nonché alle Segreterie aziendali delle organizzazioni sindacali.


L'Assessore Anziano



Il Sindaco
V. Corbo



Il Segretario Generale
dr. D. Tuttolomondo



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione delle legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 01-01-2014 al 15-01-2014, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

è divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

F.to UOC Segreteria

F.to Il Segretario Generale

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 - comma 1 - L.r. 3.12.1991, n.44

Dalla residenza Municipale _____

Il Segretario Generale
Dr D. Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicatti, _____

Il Funzionario